

Impossibilità di destinare i GOT ai settori fallimentare e della proprietà industriale ed intellettuale.

(Risposta a quesito del 17 aprile 2013)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 aprile 2013, ha adottato la seguente delibera:

“Con nota pervenuta in data 27 marzo 2013 il Presidente del Tribunale di ... proponeva il seguente quesito: *“premesso che a seguito dei trasferimenti di quattro dei sei giudici previsti nell’organico del Tribunale, verificatisi tra il 18 febbraio e il 20 marzo 2013, sono rimasti in servizio soltanto questo presidente ed un giudice togato, oltre tre GOT; che, di conseguenza risulta impossibile, stante il divieto di utilizzazione dei GOT, posto dal par. 61.2. n. 3 della circolare CSM 27 luglio 2011, a comporre il Collegio per le dichiarazioni di fallimento, le opposizioni a stato passivo e per tutti i numerosi provvedimenti di natura collegiale previsti dalla L.F.; che, data la frequenza e, molto spesso, l’urgenza, con la quale vengono pronunciate le sentenze di dichiarazione di fallimento e, soprattutto, i provvedimenti collegiali necessari per l’ordinaria gestione delle procedure concorsuali (in particolare dei concordati preventivi, soprattutto a seguito delle innovazioni normative introdotte con la L. 134/12, 221/12 e 228/12), il ricorso alle applicazioni infradistrettuali appare suscettibile di creare rilevanti problemi organizzativi in capo ai Tribunali del distretto chiamati a fornire magistrati per le applicazioni; formula a codesto on. Consiglio il seguente quesito: se sia possibile, attesa la situazione di grave emergenza descritta in premessa venutasi a creare presso il Tribunale di ..., derogare ai limiti di materia (in particolare per quanto concerne la materia fallimentare) imposti dalla Circolare del CSM 27 luglio 2011 (art. 61.2 n. 3) per l’utilizzo dei GOT nei collegi civili”*.

Ritiene il Consiglio superiore che la deroga di cui al quesito in oggetto non sia consentita.

Innanzitutto, la disposizione prevista dal par. 61.2 n. 2 – che prevede *che “in caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie: ... – societaria e fallimentare; - proprietà intellettuale ed industriale”* – non trova eccezioni nella vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti. Anzi, tale divieto è confermato nella successiva disposizione riportata al n. 3 del medesimo paragrafo, che, nel consentire la possibilità di destinare nei collegi i giudici onorari in supplenza dei giudici professionali, mantiene *“fermi tutti i limiti di materia”* evidenziati dalla stessa disposizione.

Dalle citate disposizioni appare evidente che la disciplina consiliare ha previsto che, nel caso di affiancamento o di significativa vacanza, o per la composizione dei collegi in via di supplenza, possano essere utilizzati i GOT in forma assai più ampia rispetto al passato, ma ha previsto al contempo, anche nel caso di significativa vacanza di organico, la permanenza del limite di materia per i settori fallimentare e della proprietà industriale ed intellettuale, ritenuti particolarmente delicati per essere affidati – per qualsiasi ragione – alla magistratura onoraria.

La condizione di estrema difficoltà del Tribunale di ..., che prevede in servizio il solo Presidente del Tribunale e un giudice sui cinque previsti in organico, tuttavia non può essere sottovalutata. In proposito, per sopperire alla difficile situazione derivante dall’attuale temporanea carenza di organico, sono attivabili numerosi altri istituti idonei a fare fronte alle esigenze di organico, peraltro nel breve periodo ragionevolmente risolvibili con l’accorpamento del Tribunale di ... al Tribunale di ..., come previsto – secondo il disposto del D.Lvo n. 155 del 2012 - per il 13 settembre p.v..

Come indicato nella relazione illustrativa alla vigente circolare sulle applicazioni e supplenze, è stata introdotta una sorta di progressione nelle possibilità di utilizzo dei vari strumenti di governo delle temporanee difficoltà organizzative, *“che impone di fare ricorso, nell’ordine, all’assegnazione interna e/o alla supplenza, alle tabelle infradistrettuali, al magistrato distrettuale, all’applicazione endodistrettuale e, come estrema ratio, all’applicazione extradistrettuale”* (punto 2, lett. e).

Non essendo attivabili, in ragione delle scoperture, gli strumenti interni previsti dal sistema tabellare così disegnato, potrà pertanto urgentemente attivarsi il Presidente della Corte di appello di ... per il ricorso allo strumento delle tabelle infradistrettuali, che prevede nello specifico l'accorpamento del Tribunale di ... con i Tribunali di ..., di ..., di ..., di ... e di In ragione del successivo accorpamento (ma pur sempre secondo una valutazione del Presidente della Corte di appello e nel rispetto delle tabelle infradistrettuali in vigore) dovrà valutarsi l'opportunità di una supplenza infradistrettuale, o di una coassegnazione, di un giudice del Tribunale di ..., proprio in ragione del prossimo accorpamento dei due uffici. Una supplenza infradistrettuale a tempo pieno o una coassegnazione per un numero significativo di giorni alla settimana di un giudice togato scongiurerà i rilevanti problemi organizzativi indicati dal Presidente del Tribunale di ... in ragione dell'urgenza di provvedere con riferimento alle sentenze dichiarative di fallimento ed alla gestione delle procedure concorsuali.

Laddove, viceversa, l'utilizzo delle tabelle infradistrettuali non sia possibile, potrà il Presidente della Corte di appello, sussistendone i presupposti, assegnare al Tribunale di ... un magistrato distrettuale giudicante. Laddove anche detta opzione non sia praticabile potrà provvedersi senz'altro ad una applicazione endodistrettuale o, infine, alla richiesta di una applicazione extradistrettuale.

Tutti gli strumenti indicati sono stati previsti allo scopo di sopperire a vacanze temporanee della magistratura togata che abbiano assunto significativa rilevanza, ciò che ulteriormente conferma la impossibilità di derogare, nel caso in esame, alla disciplina tabellare sull'utilizzo dei GOT.

Per tali motivi il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che, secondo la vigente disciplina tabellare, non è consentito che i GOT siano addetti alla materia fallimentare, pur in presenza di una gravissima scoperta nella organico della magistratura togata dell'ufficio.

A detta scoperta dovrà, necessariamente, provvedere il Presidente della Corte di appello mediante l'utilizzo degli istituti previsti nella vigente circolare sulle applicazioni e supplenze, come meglio descritto in parte motiva".